

LA VALUTAZIONE INCLUSIVA

- Ai sensi dell'O.M. n. 172 del 04/12/2020, art. 4 comma 1 e 2,*
- “1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.*
- 2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.”*

L'inclusione riguarda tutti gli alunni e risponde ai differenti bisogni educativi. Si attua attraverso strategie educativo-didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Essa si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati operanti sul territorio; è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) come parte integrante del Progetto Individuale.

La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte tenendo conto dei livelli di partenza, delle competenze acquisite, dei ritmi di apprendimento e dell'impegno. I criteri di valutazione sono relativi agli obiettivi e si differenziano in relazione al percorso didattico svolto e agli obiettivi raggiunti. I tempi, le modalità, le strategie e le competenze sono inseriti nel PEI o nel PDP di ogni alunno.

a. VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

“La valutazione degli alunni diversamente abili... è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'art.314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi...” (Art. 9 c. 1 del DPR del 22/06/09)

La valutazione educativo-didattica degli studenti con disabilità, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l'oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati.

Tutti i docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno con disabilità; **tutti i docenti quindi sono corresponsabili del momento valutativo.**

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Il consiglio di classe/team di classe, i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova secondo i criteri e gli obiettivi delineati nel PEI ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate **corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

b. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

Ai sensi della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 il Collegio dei docenti su proposta dei singoli consigli di classe può adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti. Pertanto agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Per l'IC "V. Pagani" il punto di partenza di una valutazione inclusiva degli alunni è quello di aver ben chiaro quelle che sono le azioni del "personalizzare", del "differenziare" e dell'"individualizzare".

Personalizzare vuol dire porsi obiettivi diversi, accrescere i punti di forza di ciascun alunno, promuovere un apprendimento significativo, porre attenzione ai diversi stili di apprendimento di ciascuno.

Differenziare vuol dire proporre percorsi educativi didattici in grado di essere potenzialmente validi ed efficaci per tutti gli allievi.

Individualizzare vuol dire porsi obiettivi comuni al gruppo classe, adottare metodologie calibrate sul singolo, porre attenzione alle differenze individuali, predisporre attività di recupero individuali per potenziare abilità o acquisire competenze.

Le modalità valutative debbono consentire allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

In ragione di ciò la valutazione degli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, di seguito descritte:

Strumenti compensativi:

- sintesi vocale
- registratore
- programmi di video scrittura con correttore ortografico
- calcolatrice

Strumenti meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

Misure dispensative:

- lettura ad alta voce
- tempi aggiuntivi durante le prove
- adeguata riduzione del carico di lavoro
- dispensa dalla valutazione delle prove scritte di lingua straniera
- esonero dall'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti modalità...). È particolarmente importante che le prove di verifica vengano programmate, informando lo studente. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell'ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all'ampliamento dei tempi, all'uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all'uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo **non** viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

c. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES

*(Studenti con disturbi specifici differenti dai DSA o con altre problematiche – Studenti stranieri
- Studenti con difficoltà socio-ambientali/economiche/culturali – Studenti con difficoltà psicologiche)*

Nella Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 si afferma che i Consigli di classe, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. In sede d'esame non è prevista però alcuna forma dispensativa

Ciò detto i nostri alunni con BES saranno valutati in base ad un eventuale PDP che dovranno raccordarsi con una progettazione e con una didattica strutturalmente inclusiva, a ciò ovviamente dovrà associarsi una valutazione inclusiva coerente con quanto progettato. Pertanto, collegialmente gli insegnanti dovranno definire gli elementi della Didattica Inclusiva che costruiranno la quotidianità delle attività formative. Una quotidianità per tutti, fatta in modo da accogliere le attività personalizzate. A questo livello si dovrà pensare all'adattamento dei materiali e dei testi, all'attivazione della risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring), a varie forme di differenziazione, alla didattica laboratoriale, all'uso inclusivo delle tecnologie, alla figura del mediatore linguistico ove necessario. Questa progettazione di classe costituirà un valore aggiunto fondamentale per le varie individualizzazioni-personalizzazioni di cui si è detto prima e quindi anche per la valutazione.

Il primo passo per valutare in modo inclusivo è quello di considerare la valutazione inclusiva come un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli alunni con BES che frequentano classi comuni, nelle quali la politica e la prassi valutativa mirano a promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni. Il focus obiettivo della valutazione inclusiva dovrà essere, dunque, quello di attivare politiche e procedure di valutazione capaci di essere un sostegno e un incentivo alla partecipazione scolastica e all'integrazione degli alunni, ma soprattutto capaci di far sì che le procedure e le prassi di valutazione del rendimento scolastico non divengano forme di emarginazione e discriminazione.